

UFFICIO REGISTRO - ~~IN BOLLO~~

VERSATO CONTRIBUTO

SENT.N. 20818/13

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, [redacted], SEZ.III
ha pronunciato la seguente

R.G. CONT
REP.

36288/12
8712/13

SENTENZA

nella causa iscritta al n.36288 R.G. contenzioso dell'anno 2012,

TRA

[redacted] elettivamente domiciliata in Roma, Via Val Varaita n.8
presso lo studio dell'avv. Dalila Loiacono dalla quale è rappresentata e
difesa, giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione;

Opponente

CONTRO

Roma Capitale in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in
Roma, Via del Tempio di Giove n.21, negli uffici dell'Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dal F.D. Antonio Mazziotta
giusta delega in atti;

Opposto

Equitalia Sud spa, Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, in
persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, Via V. Ciaffi
n.26 pal.E presso lo studio dell'avv. Ilaria Riccio dalla quale è
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di risposta;

Opposta

Oggetto: OPPOSIZIONE EX ART.615 c.p.c.

Sulle conclusioni precisate all'udienza del 09.05.13 e trascritte nel verbale
d'udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente conveniva in
giudizio ex art.615 c.p.c., Roma Capitale e la Equitalia Sud spa proponendo
opposizione avverso il preavviso di fermo n.09780201200007449000 del
09.03.2012 per €.4.928,11, relativo alle cartelle esattoriali n.097 2006
0130476217 000, n.097 2008 0104151822 000, n.097 2008 010979449 000,
n.097 2008 0263438073 000, n.097 2009 0034094703 000, 097 2009
0043427552 000, n.097 2009 0104776521 000, n.097 2009 0234454711
000, n.097 2009 0254929566 000, n.097 2009 0273786229 000, n.097 2011
0022182573 000, 097 2011 0175127141 000 emesse per violazioni del
codice della strada commesse nel periodo 2004-2008, - cartelle indicate
unitamente ad altre due cartelle riguardanti tributi per le quali era stato fatto
ricorso al giudice tributario - chiedendone l'annullamento per omessa
notifica dei verbali e delle cartelle.

Instaurato il contraddittorio Roma Capitale si costituiva
eccependo, l'incompetenza per materia l'inammissibilità dell'opposizione,
la propria carenza di legittimazione e nel merito il rigetto del ricorso.

L'Equitalia Sud spa si costituiva eccependo l'inammissibilità e la tardività
della domanda e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso. L'opponente
contestava la conformità agli originali della documentazione depositata
dagli opposti.

All'udienza del 09.05..2013, sulle conclusioni delle parti costituite la causa
veniva trattenuta in decisione.

In via preliminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è
infondata e va rigettata, infatti l'ente impositore è il soggetto che predispone

i ruoli in base ai quali l'esattore procede all'esecuzione ed entrambi sono contraddittori necessari (Cass. n.4194/2004, n.7572/2007).

L'eccezione di inammissibilità sollevata è infondata e va rigettata, infatti la presente opposizione è stata avanzata per contestare la mancanza del titolo esecutivo ed inoltre l'azione prevista dall'art.22 L.689/1981 si aggiunge e non esclude l'azione ex art.615 c.p.c. la quale non è sottoposta ad alcun termine di decadenza. (Cass. n.21793/2010)

Sempre in via preliminare questo giudice di pace ritiene di discostarsi dalla sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n.20931 del 12 ottobre 2011 con la quale è stata ritenuta la competenza esclusiva del Tribunale quale giudice dell'esecuzione in materia di fermo o preavviso di fermo in considerazione della natura esecutiva di tale provvedimento.

Si ritiene in proposito che il preavviso di fermo abbia natura cautelare ed infatti lo stesso decreto di attuazione prevede che al fermo debba seguire il pignoramento, atto che segna l'inizio dell'esecuzione.

Il fermo amministrativo nasce (nel 1923, R.D. n. 2440) come atto cautelare teso alla tutela delle ragioni di credito dell'Amministrazione.

Sino alla intervenuta modifica del 2001 (D.Lgs. n. 193/2001), esso poteva essere disposto soltanto ove non fosse stato possibile eseguire il pignoramento del bene ed assolveva, pertanto, alla medesima funzione del sequestro conservativo, cui era pacificamente assimilato. Fatta eccezione per gli anni 2001-2005 (nei quali il fermo, proprio a seguito del D.Lgs. 193/2001, è stato considerato atto dell'esecuzione), il fermo torna ad acquistare natura cautelare con il D.L. n.203/05 convertito in Legge 248/2005 quando mediante interpretazione autentica, il Legislatore statuisce che, sino all'emanazione del nuovo Decreto, al fermo amministrativo deve applicarsi il D.M. di attuazione n. 503/1998 (tale Decreto all'art. 5, co. 3, prevede che "*il concessionario, entro 60 gg. dalla ricezione... deve procedere al pignoramento del mezzo*").

Conseguentemente, se il fermo deve essere necessariamente seguito dal pignoramento del bene e se, per espressa disposizione di legge, "l'esecuzione inizia con il pignoramento" (art. 494 c.p.c.), è evidente che il fermo, precedendo il pignoramento, non è atto dell'esecuzione.

La natura cautelare del fermo amministrativo, così, riviene dalla sua stessa storia ed è ulteriormente riprovata dalla L. 248/2005 che, richiamando l'art. 5 del D.M. 503/1998 e disponendo che il fermo amministrativo debba essere seguito dal pignoramento ribadisce la natura cautelare del fermo, assimilabile al sequestro conservativo.

L'opposizione è fondata e va accolta.

Nel merito, si rileva che in presenza della contestazione della conformità da parte dell'opponente dei documenti depositati senza osservare quanto disposto dal DPR 445/2000 in ordine al rilascio delle copie conformi, manca infatti la firma per esteso e l'indicazione della qualifica, i detti documenti non sono utilizzabili e pertanto in assenza della prova della notifica dei verbali l'obbligazione pecuniaria risulta estinta ai sensi dell'art.201, co.5, C.d.S. con conseguente inesistenza del titolo ed annullamento delle cartelle impugnate e del fermo amministrativo limitatamente a dette cartelle.

L'accoglimento di tale doglianza rende ultroneo l'esame degli altri motivi dell'opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

accoglie l'opposizione proposta ed annulla le cartelle esattoriali n.097 2006 0130476217 000, n.097 2008 0104151822 000, n.097 2008 010979449 000, n.097 2008 0263438073 000, n.097 2009 0034094703 000, 097 2009 0043427552 000, n.097 2009 0104776521 000, n.097 2009 0234454711 000, n.097 2009 0254929566 000, n.097 2009 0273786229 000, n.097 2011 0022182573 000, 097 2011 0175127141 000 e le relative sanzioni e ne ordina lo sgravio ed annulla il preavviso di fermo n. n.09780201200007449000 del 09.03.2012;

Condanna gli opposti al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del procuratore antistatario dell'opponente, in €.1.200,00 di cui €.100,00 per spese, €.1.100,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa.

Così deciso in Roma in data 27 maggio 2013.

IL GIUDICE DI PACE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 27.5.2013

IL CANCELLIERE

Dr. Sabina Mori